



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA
Segreteria Provinciale Venezia

Venezia, 25 febbraio 2010

AL SEGRETARIO GENERALE DEL SIULP
Felice ROMANO

OGGETTO : Riposi giornalieri del padre lavoratore, in sostituzione della moglie casalinga.

Si riporta di seguito una questione contraddittoria in relazione a quanto previsto dall'art. 40 lettera c) del d.lgs. 151/01 – riposi giornalieri del padre.-

In virtù della “sentenza” del Consiglio di Stato sez. VI del 9.9.2008 n. 4293 e di una successiva lettera circolare C/2009 DEL 16.11.2009 del Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali che forniva alcune precisazioni, un dipendente dell'amministrazione civile della Questura di Venezia ha avanzato richiesta di fruire dei riposi giornalieri di cui in premessa essendo la moglie casalinga.-

Alla richiesta l'Ufficio del Personale ha opposto il contenuto di un “parere” della “Commissione Speciale Pubblico Impiego del Consiglio di Stato”, emesso in data 23.09.2009 e diramato con circolare datata 17.12.09 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che di fatto contrasta con la precedente sentenza del Consiglio di Stato e con la circolare del Ministero del Lavoro, ritenendo non concedibili i benefici in argomento in caso di moglie casalinga.-

L'ufficio del Personale ha temporaneamente sospeso l'emissione del decreto di negazione del beneficio in attesa di risposta ad un quesito, peraltro già posto in maniera sfavorevole al dipendente, al Ministero – Amministrazione Civile, che sembra abbia per le vie brevi già espresso condivisione per l'impostazione data dalla Questura di Venezia.-

Si sottolinea l'interesse di carattere generale della problematica, in quanto una decisione negativa potrebbe recare grave danno a livello nazionale non solo ai dipendenti dell'Amministrazione Civile dell'Interno che lavorano negli uffici di P.S. ma allo stesso personale della Polizia di Stato che si vedrebbe trattato in maniera difforme da tutti gli altri lavoratori privati e del pubblico impiego, evidenziando, una volta per tutte, la gerarchia delle fonti normative dettate dalle sentenze e dai continui pareri pronunciati dalle medesima Autorità, in cui viene sancita l'applicazione di una norma e dopo poco la negazione della stessa !

. / .



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA
Segreteria Provinciale Venezia

- II[^] parte -

In attesa di conoscere le determinazioni assunte in merito dalla Segreteria nazionale, al fine di evitare disparità di trattamento tra lavoratori sull'applicazione del medesimo provvedimento normativo (D.Lgs 151/2001), si allegano:

- *sentenza del Consiglio di Stato n. 4293 del 9.9.2008*
- *circolare B/2009 datata 12.05.09 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la Tutela delle Condizioni di Lavoro e Direzione Generale per l'Attività Ispettiva*
- *circolare INPS 112 del 15.10.2009*
- *circolare C/2009 datata 16.11.09 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la Tutela delle Condizioni di Lavoro e Direzione Generale per l'Attività Ispettiva*
- *circolare INPS 118 del 25.11.2009*
- *circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 17.12.09 con cui veniva diramato il parere del Consiglio di Stato n. 6351 del 22.10.09*

IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE
BRENTANI Diego